



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2453/2026

EVA TOSCANI

CC - 29/05/2026

ANNA MARIA GAVONI

R.G.N. 9989/2026

PAOLO VALIANTE

ALDO NATALINI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 10/02/2026 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

letta la memoria difensiva dell'Avv. [REDACTED] difensore d'ufficio di [REDACTED] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza n. 748/2025 SIGE depositata il 12 febbraio 2026 la Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del Procuratore Generale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [REDACTED] con sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 18 ottobre 2021, irrevocabile il 22 gennaio



2022.

1.1. La Procura Generale presso la Corte d'appello di Firenze con atto del 14 ottobre 2025 aveva proposto incidente di esecuzione ex artt. 666 e 674 cod. proc. pen. al fine di ottenere la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., in quanto erroneamente concesso al condannato.

1.2. Il Giudice dell'esecuzione, a fondamento della decisione assunta ex art. 674, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.:

- ha preso atto che la pena sospesa concessa al [REDACTED] con sentenza del Tribunale di Firenze in data 20 maggio 2013, oggetto di impugnazione del P.M. limitatamente all'assoluzione per il capo a), a seguito della quale la Corte d'appello di Firenze, in data 18 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione, confermando nel resto;

- ha riconosciuto che il beneficio non avrebbe potuto essere accordato, in ragione delle plurime condanne definitive già riportate dal [REDACTED] ma ha comunque rigettato l'istanza sul rilievo che la condizione ostativa fosse già nota al Tribunale di Firenze, al momento della pronuncia di primo grado resa in data 20 maggio 2013, in quanto desumibile dal certificato giudiziale stampato il 19 gennaio 2011, e che, ciò nondimeno, il P.M. sul punto non aveva presentato impugnazione, donde l'impossibilità di procedere alla revoca in forza del principio stabilito da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381-01.

2. Avverso l'ordinanza in preambolo propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, in cui denuncia erronea applicazione degli artt. 168, comma terzo, e 674, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

Se è vero che, al momento della decisione resa il 20 maggio 2013, erano già note al Tribunale di Firenze le condanne che il [REDACTED] aveva subito negli anni precedenti, da sole sufficienti a rendere illegittima la concessione del beneficio ai sensi dell'art. 164 cod. pen., è altrettanto certo che nel periodo intercorrente tra tale decisione e quella di secondo grado, intervenuta solo in data 18 ottobre 2021, l'imputato ha riportato altre sei condanne definitive, per delitti anche gravi di vario genere (ad es. sentenza Corte d'appello di Firenze del 6 dicembre 2013, irrevocabile il 28 gennaio 2015, di condanna alla pena di sei anni per violenza sessuale e atti persecutori: v. certificato giudiziale), che costituivano un ulteriore e diverso impedimento alla concessione della condizionale.

Stante l'assenza di gravame del P.M., di tali fattori ostativi – si precisa – aggiuntivi rispetto a quelli già noti al Tribunale la Corte d'appello non ha potuto tenere conto nel corso del giudizio di secondo grado in ossequio al principio devolutivo, di talché l'unico rimedio esperibile per la rimozione del vizio genetico è quello previsto dall'art. 674, comma 1- *bis*, cod. proc. pen., alla stregua di quanto statuito da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01.

Si insiste, pertanto nell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra



sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto ovvero, sussistendone le condizioni, per disporre autonomamente la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al [REDACTED] con sentenza della Corte d'appello di Firenze il 18 ottobre 2021, irrevocabile il 22 gennaio 2022.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore del [REDACTED] ha trasmesso memoria e conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1. Tra le diverse ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena disciplinate, a vario titolo, dall'art. 168 cod. pen., nella vicenda al vaglio viene in rilievo quella del terzo comma - definita della "illegittimità genetica" - come introdotta dalla legge n. 128 del 2001, ricorrente qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative: si tratta di ipotesi pur sempre obbligatoria (come quella del primo comma) in cui la revoca «è *disposta*» (dal giudice della cognizione) anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'art. 444 cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: cfr. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01; cfr. altresì Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01).

1.1. Come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, la differenza tra le ipotesi dei primi due commi dell'art. 168 cod. pen. e quella del terzo comma che qui direttamente rileva è netta: nei primi due casi il beneficio è stato, in origine, correttamente riconosciuto, mentre la revoca è legata ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna con la quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa ("decadenza obbligatoria" nel primo comma e "facoltativa" nel secondo); nel caso del terzo comma, invece, la sospensione condizionale è stata erroneamente ed irritualmente concessa sin dall'inizio (cd. "illegittimità genetica"), atteso che, già al momento della pronuncia della sentenza di condanna a pena sospesa, sussistevano cause ostative alla concessione del beneficio (da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, Gajos, non mass. in motiv. § 2.1).

1.2. La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale della pena assume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che - come costantemente



sostenuto in giurisprudenza e dottrina - nelle ipotesi di revoca obbligatoria di cui al primo e, giustappunto, al terzo comma dell'art. 168 cod. pen. il provvedimento giudiziale ha natura meramente *dichiarativa*, considerato che la caducazione del beneficio deriva direttamente da effetti di diritto sostanziale che si producono *ope legis* al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (da ultimo Sez. 1, n. 15823 del 06/03/2025, Zaccagnini, in motiv.), senza alcun margine di valutazione discrezionale da parte del giudice (cfr. già Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256-01, che richiama espressamente Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01), a differenza del caso del secondo comma, in cui invece il provvedimento revocatorio ha carattere "costitutivo", richiedendo un preventivo vaglio in ordine all'indole e alla gravità del reato, che implica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell'esecuzione (ad es. Sez. 2, n. 49898 dell'11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301-01; Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del 08/03/2006, Cubadda, Rv. 233980-01).

1.3. Per quel che qui direttamente rileva, la revoca prevista dal terzo comma dell'art. 168 cod. pen. prescinde da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova, invece, fondamento nell'inosservanza della legge penale (ancora, da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, cit., in motiv. § 2.3): essa, a differenza delle ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen. non è sottoposta alle *condiciones* risolutive stabilite dalla legge, ma è preordinata all'eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso (cf. Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, Zago, non mass. in motiv. § 3).

1.4. Alla luce di quanto puntualmente dedotto dal Procuratore generale ricorrente e di quanto evincibile dal casellario giudiziale agli atti, le sentenze successive alla decisione di primo grado che ha concesso la sospensione condizionale della quale si tratta devono entrare nel fuoco della valutazione del giudice dell'esecuzione, al fine di delibare la richiesta di revoca. Invero le cause ostative intervenute tra il 20 maggio 2013 e la suddetta data del 18 ottobre 2021, ovviamente ignote al giudice di primo grado, non potevano essere prese in considerazione dal giudice d'appello che, in mancanza di un gravame sul punto relativo alla sospensione condizionale, non ha potuto esprimere alcuna valutazione di merito sulla questione, neppure in forma implicita.

1.5. Pertanto, trova applicazione alla presente vicenda – in punto di competenza a provvedere del Giudice dell'esecuzione – il principio di diritto autorevolmente affermato da Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01, a mente del quale «*è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure*



implicita».

1.5.1. Occorre una precisazione, di indubbia importanza nella presente peculiare vicenda: in Sez. U, *Zangari* come già in Sez. U, *Longo*, quando si afferma che al giudice dell'esecuzione richiesto di revocare la sospensione condizionale illegittimamente concessa compete preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi fossero *documentalmente* noti in cognizione, il riferimento temporale non è all'intero giudizio di cognizione, fino al passaggio in cosa giudicata della sentenza, ma «all'atto della concessione del beneficio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2025, *Longo*, in motiv. § 7, pag. 13); è, dunque, a quel momento, al momento cioè della concessione del beneficio e non anche al tempo del giudizio di impugnazione, che rileva se fossero *documentalmente* noti i precedenti ostativi, tant'è che con questa precisazione di indubbia importanza si è inteso il senso della successiva statuizione di Sez. U, *Longo*, per la quale il giudice dell'esecuzione, anche di ufficio, deve acquisire «il fascicolo processuale del giudizio deciso colla sentenza di concessione del beneficio» (ancora Sez. U, *Longo*, in motiv. § 7, pag. 14, ripresa da Sez. U, *Zangari*, cit., in motiv. § 6).

1.5.2. La presente vicenda – caratterizzata dalla sopravvenienza di nuove condanne intervenute tra la sentenza di primo grado e quella di appello (anni 2013-2021) – evidenzia piuttosto la possibilità di attribuire al giudice dell'esecuzione il potere di rimuovere ex art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. il vizio *genetico* costituito dalla concessione del beneficio in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in accertata presenza di fattori ostativi *sopravvenuti* tra la decisione di primo grado e quella d'appello; revoca alla quale non possa provvedere il giudice d'appello, pur in presenza di ipotesi obbligatorie e di diritto, per difetto di *devolutum* sul punto.

1.6. Osserva il Collegio che, non essendo il Giudice dell'esecuzione vincolato alla *causa petendi* della richiesta di revoca ex art. 168 cod. pen. avanzata dal pubblico ministero (che, in ogni caso, nella specie era formulata in termini sufficientemente ampi: “ *constatato che dal certificato penale risultano numerose condanne a pena detentiva e pertanto ai sensi dell'art. 164 u.c. non poteva essere concesso il beneficio della sospensione condizionale...*”), ma solo al *petitum*, in presenza di nuove condanne intervenute tra la sentenza di primo grado e quella d'appello il giudice dell'esecuzione è chiamato a valutare queste ultime per decidere se ricorrono nella specie le condizioni per disporre la revoca del beneficio

2. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo esame in applicazione del seguente principio di diritto:

«In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, compete al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, terzo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 164, ult. comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, valutare l'esistenza di titoli



ostativi ulteriori rispetto a quelli già noti al giudice di primo grado che abbia concesso il beneficio siccome intervenuti successivamente alla sentenza di primo grado e fino alla decisione di quella di secondo grado, dei quali la Corte d'appello stessa non abbia potuto tenere conto per difetto di devoluzione sul punto ».

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze.

Così è deciso, 29/05/2026

Il Consigliere estensore
ALDO NATALINI

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

